


SETTIMANA EUROPEA
PER LA **SICUREZZA E**
LA SALUTE SUL LAVORO

LA FORMAZIONE IN TEMA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO: **UNO SGUARDO**
VERSO IL PROSSIMO FUTURO

Alessandro Palese
Regione Piemonte
Direzione Sanità



PER UN LAVORO SANO E SICURO

Il TUSL all'art. 37, comma 2, prevedeva l'adozione entro il **30 giugno 2022** di un Accordo Stato-Regioni destinato "all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione" (L.215/21 di conversione del DL 146/21)

Nota: La bozza definitiva dell'ASR è stata rilasciata con nota del M LPS del 13/05/2024

L'art. 37, comma 7, dispone che “il **datore di lavoro**, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2”

La bozza definitiva dell'ASR è stata trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 17/10/2024 al Dipartimento per gli Affari Regionali (DAR) della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai fini del raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, il DAR ha convocato una riunione tecnica il 25 ottobre 2024 in videoconferenza

Art. 37, comma 2, D.lgs. 81/08

[...] il nuovo Accordo provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del TUSL in modo da garantire:

a. Individuazione della modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro

b. Modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

b-bis. Monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa (art. 37, comma 2, lettera b bis DL 48/23 – Legge 85/23)

Nota: Rinvio all'atto di cui al punto 1 parte I dell'Accordo in cui saranno definite le modalità di monitoraggio e controllo

Prevede una struttura articolata in 7 SEZIONI:

PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE

questa sezione è di carattere generale ed è valida per tutti i corsi di formazione

- **Individuazione dei soggetti formatori**
- **Requisiti dei docenti**
- **Modalità di erogazione dei corsi**

PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE

questa sezione è di carattere specifico ed è relativa ai percorsi didattici, alla durata, alle modalità... di ogni corso di formazione

- Lavoratori, Preposti, Dirigenti
- DL
- DL-RSPP
- R-ASPP
- Attrezzature di lavoro
- Coordinatori sicurezza cantieri (art. 98 81/08 e All XIV)
- Ambienti confinati (art. 2 DPR 177/2011)

PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

- Progettazione**
- Erogazione**
- Monitoraggio e valutazione**
- Modalità di erogazione della formazione**

PARTE V – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

- Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell'Allegato III...

PARTE VI – CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

- Rinvio all'atto di cui al punto 1 parte I dell'Accordo, nel quale saranno definite le modalità di monitoraggio e controllo.

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Entrata in vigore, disposizioni transitorie

ALLEGATI – Tabelle riassuntive, crediti formativi...

1	art. 32 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n.128 del 7 luglio 2016	Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione
2	art. 37, Co. 7 D.lgs. 81/2008	Datori di lavoro (NUOVO) – 24 mesi – 16 ore
3	art. 34 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n. 223/11 e s.m.i.	Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP (8 ore + moduli specifici 16 ore)
4	art. 37 D.lgs. 81/2008 Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	Dirigenti (12 ore), Preposti (12 ore) e Lavoratori (4+4,8,12)
5	art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012	Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione - 12 mesi per le nuove attrezzature
6	art. 98 del Dlgs 81/08 e Allegato XIV	Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
7	art. 2 del DPR 177/2011	Operatori che operano in ambienti sospetti di inquinamento e confinati (NUOVO) – 12 mesi

I SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall'articolo 98 del D.lgs. n. 81/08, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso convegni e seminari, sono:

- i soggetti "istituzionali"
- i soggetti "accreditati"
- altri soggetti

I SOGGETTI FORMATORI (altri soggetti)

- I fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione
 - gli Organismi Paritetici così come individuati dall'art. 51 del D.lgs. n. 81/08 e inseriti nel Repertorio nazionale
 - le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell'elenco di cui al punto 1 parte prima dell'Accordo e individuate attraverso i seguenti criteri:
 - la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
 - la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
 - il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;
- (fino all'approvazione dell'atto di cui al punto 1 parte prima dell'Accordo tali requisiti possono essere autocertificati)

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui rischi presenti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La durata minima della formazione specifica si basa, come già definito dagli accordi vigenti, sulla classificazione dei settori di cui alle “Macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007”.

Dunque, la durata minima della formazione specifica risulta la seguente:

- n. 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- n. 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- n. 12 ore per i settori della classe di rischio alto

FORMAZIONE PREPOSTI

I preposti, attraverso la frequenza del corso, devono essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 D.lgs. n. 81/08), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97 (Obblighi impresa affidataria, comma 3 ter, del D.lgs. 81/08 per la figura del preposto.

Art 37 comma 7-ter. [...] le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale...

Nota: La L. 52/22 di conversione del decreto-legge 24/2022, ha introdotto l'art. 9-bis. – Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro – 1. Nelle more dell'adozione dell'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2 del Dlgs 81/08, la formazione obbligatoria in materia SSL può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la **metodologia della videoconferenza in modalità sincrona**, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

FORMAZIONE PREPOSTI

Obiettivi

- far conoscere ruolo e obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
- far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
- far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
- illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovrintendenza, vigilanza, interruzione dell'attività, informazione e segnalazione;
- illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.

Requisiti di accesso

Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso devono essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 D.lgs. 81/08), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del D.lgs. 81/08 se integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri".

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO

Obiettivi:

- far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
- far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili e amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
- illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione

MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI

Valido per l'assolvimento degli obblighi formativi previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del D.lgs. 81/08 per Dirigente e DL

- conoscenze e competenze relative ai compiti specifici del Dirigente e del DL dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili
- misure generali di tutela secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. 81/08
- obblighi del DL, dei dirigenti e dei preposti di cui all'art. 96 del D.lgs. 81/08

CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Il presente corso è valido per gli obblighi formativi di cui all'art.2, lett. d, DPR 177/2011

Obiettivi:

- illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato
- illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
- far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messe a disposizione per affrontare i rischi
- illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso

NUOVE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE

- Lavoratori addetti alla conduzione di carriponte (4+6)
- Lavoratori addetti alla conduzione di carri per la movimentazione dei materiali (CMM) (4+4)
- Lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (raccoglifrutta CRF) (4+4)

VERIFICA EFFICACIA FORMATIVA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (a.37, c.2, b)

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

Al fine della verifica di efficacia dell'attività formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, sono state individuate le seguenti **modalità:**

- **Analisi infortunistica aziendale**
- **Questionari da somministrare al personale**
- **Check list di valutazione**

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il nuovo Accordo avrebbe dovuto anche garantire:

- il monitoraggio dell'applicazione dell'accordo in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. **(art. 37, comma 2, lettera b bis DL 48/23 – Legge 85/23)**

Nota: rinviato all'atto di cui al punto 1 parte I dell'Accordo in cui saranno definite le modalità di monitoraggio e controllo

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Le Regioni e le ASL effettuano il controllo sulle attività formative utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- comunicazione di inizio corso (prevista per i corsi: RSPP, Attrezzature di lavoro, Ponteggi e Funi, Coordinatori sicurezza cantieri)

Nota: modalità operativa prevista solo in alcune regioni

- controlli documentali: attestati, requisiti docenti e soggetti formatori, registri presenze, verifiche finali

METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE OFFERTE DALLE ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)

Realtà virtuale o aumentata: tecnologie immersive che si compongono di sistemi che, attraverso dispositivi di visione riescono ad aggiungere informazioni multimediali alla realtà. L'utilizzo degli ambienti virtuali può prevedere anche spazi tridimensionali (metaverso) dove gli utenti si muovono liberamente utilizzando degli avatar

Simulatori Virtuali: software di simulatori virtuali molto utili per acquisire abilità manuali

Gamification: metodologia che usa i meccanismi tipici del gioco e in particolare del videogioco per favorire il coinvolgimento e stimolare la motivazione e l'attenzione dei discenti

In ogni caso, il ricorso alla realtà virtuale o aumentata non sostituisce la parte pratica relativa ai corsi

SETTIMANA EUROPEA PER LA **SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO**

INSIEME PER UN
LAVORO
SANO E
SICURO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE